



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE
REVISORE CONTABILE
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Brescia, 26 luglio 2021

Oggetto: LA "NUOVA" PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE RATE 2020 DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate che scadevano nel 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 relativamente alla **Rottamazione-ter** e al **Saldo e stralcio** era fissato al 31 luglio 2021. Le rate che dovevano essere versate entro questo termine erano quelle la cui originaria scadenza era fissata al: 28 febbraio 2020 e 31 marzo 2020; 31 maggio 2020; 31 luglio 2020; 30 novembre 2020.

In sede di conversione del D.L. 73/2021 nella L. 106/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.176 del 24 luglio 2021, è stato diramato **un nuovo calendario di scadenze**:

- la scadenza originaria del 28 febbraio 2020 e del 31 marzo 2020 resta fissata al 31 luglio 2021;
- la scadenza originaria del 31 maggio 2020 viene fissata al 31 agosto 2021;
- la scadenza originaria del 31 luglio 2020 viene fissata al 30 settembre 2021;
- la scadenza originaria del 30 novembre 2020 viene fissata al 31 ottobre 2021;
- la scadenza originaria del 28 febbraio 2021, del 31 marzo 2021, del 31 maggio 2021 e del 31 luglio 2021 viene fissata per tutte le scadenze indicate al 30 novembre 2021.



Per pagare le rate non versate alle scadenze originarie vanno utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso. Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 vanno utilizzati i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Il versamento risulta tempestivo anche se effettuato entro i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza originaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato
un associato